



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

REGIONE CAMPANIA	I
COPIA	
Protocollo N.0030302/2026 del 15/01/2026	
Firmatario: ROSSANA DE MAIO, MARIA MESSINA	

D.G. 201.00.00

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Al Responsabile del Settore adempimenti amministrativi e contabili
a supporto degli organi di indirizzo politico
e agli uffici di diretta collaborazione.
Supporto all'Ufficiale Rogante e al DPO

Al Responsabile del Settore Autonomo Autorità di Audit

Al Responsabile della Struttura di Missione

Ai Dirigenti di Settore/U.O.S. per il tramite
dei Direttori Generali

Ai Responsabili delle UOS Autonome

Ai Responsabili delle Segreterie Particolari

e, p.c.,

Al Capo di Gabinetto

Oggetto: Legge 18 luglio 2025, n. 106 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.

La Legge 18 luglio 2025, n. 106 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche” introduce misure a favore dei lavoratori e delle lavoratrici affetti/e da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

In particolare, gli articoli 1 e 2 dispongono quanto segue:

“Art. 1. Conservazione del posto di lavoro

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.”

Art. 2. Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in followup precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

3. Nel settore privato, l'indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

4. Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. [.....]”

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

Le richiamate disposizioni prevedono per i lavoratori e le lavoratrici affetti/e da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 % le seguenti misure di tutela:

Periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi (cod. C106, in corso di rilascio nel sistema SAP Time Management)

Tale congedo:

- non è retribuito;
- non è possibile lo svolgimento di alcun tipo di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dello stesso;
- la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al personale a qualunque titolo;
- non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
- può comunque essere riscattato mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.

La certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il/la lavoratore/lavoratrice. Al fine di agevolare l'iter procedurale, si allega la modulistica utilizzabile.

La domanda per la concessione del congedo in esame, compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa, attraverso il Sistema Sinfonia Protocollo, dalla struttura di appartenenza dei dipendenti interessati, alla U.O.S. Stato Giuridico ed Inquadramento del Personale – Applicazione istituti normativi e contrattuali (cod. struttura 201.02.01).

Ulteriori dieci ore annue di permesso retribuite per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. (cod. P106, in corso di rilascio nel sistema SAP Time Management)

Tali permessi, soggetti alla disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita (art. 2, comma 2, della legge in esame):

- sono interamente retribuiti;
- non entrano nel computo;
- non sono soggetti alla decurtazione di cui all'art. 71 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
- in caso di fruizione giornaliera, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del/della dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il/la medesimo/a avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 106/2025, la fruizione dei permessi in esame spetta per l'effettuazione di visite, esami strumentali, analisi e cure mediche, previa apposita prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Il diritto è riconosciuto anche al personale con figli minorenni affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

La gestione dei predetti permessi è demandata alle rispettive strutture di assegnazione dei dipendenti interessati.

Per poter fruire dei permessi occorre produrre il verbale di riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 74% ad uso amministrativo (con omissis) nonché la prescrizione di visite, esami o cure rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

Nell'ipotesi in cui i permessi siano richiesti per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in *follow-up* precoce, invalidanti o croniche, anche rare, *“il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza”* (in analogia a quanto previsto dall'Inps per i lavoratori dipendenti del settore privato con Circolare n. 152 del 19/12/2025).

Dopo la fruizione del permesso, dovrà essere prodotta all'Ufficio di assegnazione l'attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale sono state effettuate le prestazioni sanitarie prescritte.

Le disposizioni relative ai permessi per visite sono attive a far data dal 1° gennaio 2026.

Ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni e/o chiarimenti sulle misure oggetto delle disposizioni di legge in esame a seguito di apposite direttive e/o circolari emanate dagli organi competenti.

Il Dirigente della U.O.S. 201.02.01
dott.ssa Rossana De Maio

Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Messina

Congedo non retribuito ex art. 1 della legge 18/07/2025, n. 106

Al Dirigente/Responsabile.....
SEDE

per il successivo inoltro al Dirigente della UOS 201.02.01

OGGETTO: Richiesta di congedo non retribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 18/07/2025, n. 106.

La/il sottoscritta/onata/o ail e residente aProv.
..... c.a.p. in Via n., tel.C.F.
..... doc. identità (allegato in copia) dipendente della Giunta Regionale
(Area), Matric. n.in servizio presso

CHIEDE

di essere collocata/o in congedo non retribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 18/07/2025, n. 106 (**massimo 24 mesi**):

dal al..... gg.

dal al gg.

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e di quanto previsto dagli artt. 71 e 75, a conoscenza del fatto che i dati forniti con autocertificazione saranno soggetti ad eventuale controllo da parte dell'amministrazione:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di aver esaurito gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualunque titolo;
- che durante il periodo di congedo non svolgerà alcun tipo di attività lavorativa.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, è consapevole che:

- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Si allega la seguente documentazione:

1. verbale riconoscimento invalidità pari o superiore al 74%;
2.;
3.;

Luogo e data

FIRMA

.....

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di competenza connesse alla medesima richiesta.

FIRMA

Luogo e data

.....